

COMUNE DI CARPI
Provincia di Modena

L'ORGANO DI REVISIONE
VERBALE N. 9 del 14.11.2024

FASCICOLO 0001/0009/2023/000003 sub. 3

Oggetto: Seconda modifica alle previsioni assunzionali contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024/2026 - sezione 3.3 Piano Triennale dei fabbisogni di Personale – approvato con deliberazione di Giunta comunale del Comune di Carpi n. 67 del 15 aprile 2024.

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Carpi,

composto da:

- dott. Andrea Cappelloni – Presidente
- dott. Vincenzo Piazza – componente
- dott. Mario Venanzi – componente

Visti:

- [l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001](#) che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'[articolo 39 della L. n. 449/1997](#) e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- [l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006](#), che recita *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*
 - b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
 - c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";*
- [l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006](#) che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'[art. 76, comma 4 del D.L.112/2008](#), convertito con modificazioni nella [L. 133/2008](#), ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione";*
- [l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006](#), che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;
- il documento recante le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.
- [l'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019](#), come convertito nella L. n. 58/2019 il quale prevede che *"2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto*

del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. I comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle "unioni dei comuni" ai sensi dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al solo fine di consentire l'assunzione di almeno una unità possono incrementare la spesa di personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore non superiore a quello stabilito con decreto di cui al secondo periodo, collocando tali unità in comando presso le corrispondenti unioni con oneri a carico delle medesime, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento.";

- il decreto ministeriale 17 marzo 2020, avente oggetto "Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", emanato in attuazione dell'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019 sopra richiamato, pubblicato sulla GU n. 108 del 27-4-2020

Preso atto che:

- il [D.L. 113/2016](#) ha abrogato la lett. a) del su riportato [comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006](#) "riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile";
- l'[art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001](#) prevede l'onere di verifica annuale, da parte degli enti, delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato [articolo 33](#) ne rispondono in via disciplinare;

Rilevato che i Dirigenti comunali hanno attestato, come da relazioni conservate agli atti, che non risultano sussistere nei relativi settori situazioni di eccedenze o soprannumero di personale;

Ricordato che:

- con verbale n. 90 del 10 aprile 2024 è stato accertato che la programmazione dei fabbisogni di personale 2024-2026 era rispettosa delle limitazioni in materia di spesa di personale generale e specifica per il lavoro flessibile ed è stato rilasciato parere favorevole alla sua approvazione;
- la suddetta programmazione è stata trasfusa nella sezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 (PIAO);
- con deliberazione di Giunta comunale nr. 67 del 15 aprile 2024 ad oggetto " Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026. Approvazione" è stata approvata la suddetta programmazione dei fabbisogni di personale;
- con verbale n. 96 del 3 luglio 2024 è stata accertata che la proposta modifica della programmazione per adeguare le previsioni di assunzioni a tempo determinato ex art. 90 del TUEL era rispettosa delle limitazioni in materia di spesa di personale generale e specifica per il lavoro flessibile ed è stato rilasciato parere favorevole alla sua approvazione;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 9 luglio 2024 sono state apportate le conseguenti modifiche alla programmazione dei fabbisogni di personale;

Considerata la volontà dell'Ente di apportare alcune limitate modifiche alla programmazione e in particolare di:

- sostituire la previsione di assunzione di un istruttore direttivo mobility manager a tempo indeterminato con l'assunzione di un "Funzionario esperto in organizzazione e gestione della mobilità sostenibile" da assumere ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del TUEL;
- aggiornare l'elenco delle assunzioni effettuate e da effettuare sulla base della clausola contenuta nella programmazione approvata, secondo la quale "Nel corso del triennio 2024/2026, oltre alle assunzioni di seguito specificamente indicate, potrà essere assicurata la

copertura del turn-over dei posti che si renderanno vacanti e disponibili successivamente all'approvazione della presente programmazione a seguito di cessazioni verificatesi nel triennio e non già previste. Anche tali posti potranno essere coperti con la procedura più idonea tra quelle possibili;

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto «Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 – Modifiche ed integrazioni alla Sezione 3 “Organizzazione e Capitale umano” – Sottosezione 3.3 “Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”», inoltrata in data 13 novembre 2024,

Evidenziato che in tale proposta viene specificato che le predette assunzioni trovano complessiva copertura nel Bilancio preventivo 2024-2026 e nel PEG 2024-2026 e sono coerenti con le previsioni del Bilancio di previsione 2025-2027 in corso di redazione;

Preso atto che l'Ente:

- ha rideterminato la dotazione organica del personale e ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale, nel rispetto delle norme sopra richiamate;
- risulta essere adempiente con la BDAP Bilanci e MOP;

Dato atto che il valore di riferimento del Comune rispetto alle fasce previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 e dal decreto ministeriale 17 marzo 2020 è il seguente:

| | Anno | Document o di bilancio | Importo (*) | Valore % di riferimen to (**) | Valore- soglia % medio (tab. 1) | Valore- soglia % superior e (tab. 3) | Fascia di appartene nza |
|---------------------------|------------|------------------------------|-----------------|--|--|--|-------------------------------|
| Spesa di personale | 2023 | Rendiconto | € 21.960.267,01 | 29,10% | 27,60% | 31,60% | intermedia |
| Entrate correnti | 2023 (***) | Rendiconto | € 79.411.984,11 | | | | |
| FCDE | 2023 | Assestato | € 3.948.821,49 | | | | |

(*) valori consolidati con Unione e, solo per entrate e FCDE, anche con AIMAG (cd. “ribaltamento”), rideterminati nella spesa e nelle entrate a seguito della approvazione degli schemi di rendiconto 2022 dell'Unione e del Comune

(**)
$$\frac{\text{spesa del personale}}{\text{entrate correnti} - \text{FCDE}} \%$$

(***) Sono considerate le entrate dell'ultimo rendiconto approvato, anziché la media delle entrate degli ultimi tre rendiconti approvati, poiché, per gli enti in fascia intermedia, come appunto il Comune di Carpi in base al rendiconto 2022, l'art. 33, c. 2 del d.l. 34/2019 stabilisce che: “I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente *registrato nell'ultimo rendiconto* della gestione approvato”. Nello stesso senso, anche la Circolare del Ministro della P.A. del 13.05.2020: “Questi comuni, *in ciascun esercizio di riferimento*, devono assicurare un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello calcolato sulla base dell'ultimo rendiconto approvato”. In ogni caso, qualora il riferimento o l'orientamento interpretativo dovessero mutare o essere meglio precisati, i calcoli sopra esposti saranno adeguati.

Rilevato che anche con la predetta modifica della programmazione:

- **è rispettato** il vincolo numerico per il personale a tempo determinato e somministrato come previsto dall'art. 50, comma 3 del CCNL 21/05/2018 nella misura massima del 20% del totale dei dipendenti a tempo indeterminato;
- **è rispettato** quanto introdotto dal d.lgs. 75/2017 all'art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. 165/2001 dove viene posto il “*divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;*”

Preso atto che:

- il limite di cui all'[art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006](#), come modificato dall'[art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014](#), risulta il seguente: **Media triennio 2011-2012-2013 € 19.447.955,37;**
- le previsioni di spesa per gli anni 2024, 2025 e 2026 sono state sterilizzate degli incrementi dovuti al nuovo CCNL del 16/11/2022 e al CCNL personale dirigenziale Area Funzioni locali 16 luglio 2024 e rispettano il limite di cui all'[art. 1, comma 557 della L. 296/2006](#); con un valore di spesa assestata per l'anno 2024 di **€ 19.155.166,19;**

Preso atto infine che per il rispetto del limite di cui all'[art. 9, comma 28 del D.L.78/2010](#), la spesa complessiva per il personale assunto con forme di lavoro flessibile è prevista nel bilancio di previsione 2024-2026 assestato ad un importo di € 444.549,24, quindi non è superiore alla spesa sostenuta per le medesima finalità nell'anno 2009 - pari a € 892.229,90 - per gli enti in regola con vincoli di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 296/2006, così rideterminata a seguito della esclusione della spesa dei rapporti a tempo determinato di cui all'[art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000](#), del personale comandato (ferma restando l'imputazione figurativa della spesa per l'ente cedente come indicato dalla Corte dei Conti Autonomie n. 12/2017) e del personale coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea nonché nell'ipotesi di cofinanziamento, con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti;

per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'[art. 19, comma 8 della L. 448/2001](#), a seguito dell'istruttoria svolta;

A c c e r t a

che la modifica alla Programmazione triennale dei fabbisogni di personale inserita nel "Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2024-2026" consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2000;

E s p r i m e

parere favorevole alla modifica della programmazione triennale dei fabbisogni di personale inserita nella proposta di deliberazione della Giunta comunale avente ad oggetto «Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024/2026 – Modifiche ed integrazioni alla Sezione 3 "Organizzazione e Capitale umano" – Sottosezione 3.3 "Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale»;

A s s e v e r a

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del d.l. 34/2019.

Data della firma digitale

Il Collegio dei Revisori
dott. Andrea Cappelloni
dott. Vincenzo Piazza
dott. Mario Venanzi
(documento firmato digitalmente)